



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Direzione Territoriale del Lavoro di Milano-**  
**Lodi**  
**SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO**

*Si rappresenta che ai sensi della Circolare del 18/03/04 del Ministero del lavoro le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

# ***APPALTI: dalle interferenze al DUVRI***


***Ing. Paolo SCHIAVONE***

***UNITA' OPERATIVA VIGILANZA TECNICA della DTL Milano-Lodi***

***Milano - 22 aprile 2015***


**Direzione Territoriale del Lavoro**

**SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO (SIL)**



**VIGILANZA**


**ORDINARIA**



**TECNICA**




regolarità dei  
rapporti di lavoro



prevenzione  
infortuni e sicurezza  
sui luoghi di lavoro

Direzione Territoriale del Lavoro  
**AMBITI DI COMPETENZA**

**Vigilanza ORDINARIA**




**IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' SIA  
PUBBLICI CHE PRIVATI**

(agricoltura, edilizia, commercio,  
pubblici esercizi, industria, logistica,  
autotrasporto, sanità...)

# Direzione Territoriale del Lavoro

## AMBITI DI **COMPETENZA**

Vigilanza  
TECNICA




SETTORI SPECIFICI SIA  
PUBBLICI CHE PRIVATI

### Sicurezza sul lavoro



**CANTIERI** (DLgs 81/08)



Ferrovie  
(L. 191/74)

**Lav. madri**  
(DLgs 151/01)

Radiazioni Ionizzanti  
(DLgs 230/95)

### Accertamenti in materia di:


⇒ Mercato delle macchine (Direttiva Macchine DLgs 17/10)

⇒ **Controllo a distanza dei lavoratori (Art. 4 L. 300/70)**

⇒ Ammortizzatori sociali - CIGS (L. 223/91, DL 249/04)

# Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008

## *TITOLO IV - Cantieri temporanei e mobili*



### *Campo di applicazione e definizioni*

#### *Articoli 88 e 89*

### *Cantieri temporanei e mobili :*


*qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' allegato X*

## **ALLEGATO X**

***Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile  
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)***

***1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici...***

# Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008



## *ALLEGATO X*

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile  
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*


*2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed **il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.***

# Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008

## *TITOLO IV - Cantieri temporanei e mobili*

### *Campo di applicazione e definizioni*

#### *Articoli 88 e 89*



Modificata introdotta dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);


*Le disposizioni del TITOLO IV si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività...*

# STATUTO DEI LAVORATORI L.300/70



Art. 4 - 1° comma

**Divieto di apparecchiature per controllo a distanza**




**Divieto assoluto  
(controllo intenzionale)**



La durezza del divieto è mitigata dal 2° comma,  
che permette


- con un iter obbligato -

il controllo dettato da esigenze produttive,  
organizzative o di sicurezza



**Divieto relativo  
(controllo preterintenzionale)**

E' ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga preventivamente (cioè prima dell'installazione) raggiunto un accordo con le RSA/RSU circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature



In manca za di accordo con le RSA/RSU, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l'Ispettorato del Lavoro (oggi *Direzione Territoriale del Lavoro*) a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature di controllo.

gli **ISPETTORI DEL LAVORO**,  
nell'ambito delle loro funzioni  
e della competenza territoriale

rivestono la  
qualifica di



**Ufficiali di Polizia Giudiziaria**  
(Artt. 88 e 8 D.P.R. n 520/1955)

**INDIZI DI  
REATO**

Art. 331 c.p.p.



**TEMPESTIVA  
NOTIZIA AL  
MAGISTRATO**

A supporto delle AREE di VIGILANZA  
(Ordinaria e Tecnica) del  
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO (SIL)  
operano i Carabinieri:

del ***Nucleo Tutela del Lavoro (NIL)***  
con sede presso la Direzione Territoriale del Lavoro

e

del ***Gruppo del Comando Carabinieri  
per la Tutela del Lavoro***

 **STESSE FUNZIONI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO**

i CC del ***NIL*** dipendono formalmente dal Comandante  
del *Gruppo Comando Carabinieri per la Tutela del  
Lavoro*, funzionalmente dal Direttore della DTL

# ATTIVITA' DI VIGILANZA della DTL nei CANTIERI

## ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

**CONTROLLO**  
sul rispetto della legalità, in modo  
complementare, per:

### RAPPORTI DI LAVORO

effettuato da:

 ***Ispettori di Vigilanza  
Ordinaria della DTL***

eventualmente  
affiancati da:

 ***Funzionari INPS/INAIL***

### SICUREZZA

effettuato da:

 ***Ispettori di Vigilanza  
Tecnica della DTL***

Oppure da:

 ***Tecnici AASSLL***  
*o componenti della Polizia  
Locale*

*Obblighi connessi ai  
contratti d'appalto o  
d'opera o di  
somministrazione*

*(art. 26 del D.Lgs. 81/2008)*

## ***Il datore di lavoro (art. 26)***

*in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*

➤ ***verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione***

➤ ***fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività***

## ***Il datore di lavoro, compresi i subappaltatori (art. 26)***



***cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto***



***coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva***

## ***Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (art. 26)***



***elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze***



***ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento***

***In caso di redazione del documento (DUVRI) esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture***

***L'obbligo del DUVRI, ovvero dell'individuazione dell'incaricato, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998), ...o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, (DPR n. 177/2011), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI***

***Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ...di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso***


## *Articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677 C.C.*

- **Art. 1418 (Cause di nullità del contratto)** - Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la Legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla Legge.
- **Art. 1559 (Nozione)** - La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
- **Art. 1655 (Nozione)** - L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
- **Art. 1656 (Subappalto)** - L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
- **Art. 1677 (Prestazione continuativa o periodica di servizi)** - Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

*Ai sensi dell'art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, **nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione***

**Il DUVRI è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro committente individua e valuta i rischi generati all'interno dei suoi ambienti di lavoro dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori**



## **Quando sussiste un rischio interferenziale?**

- a) Contemporaneità delle lavorazioni (sovrapposizione di più appaltatori);**
- b) Lavorazioni nel medesimo contesto lavorativo (stesso spazio in tempi diversi);**
- c) Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;**
- d) Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'appaltatore;**
- e) Modalità di esecuzione particolari richieste dal committente**
- f) Combinazione delle precedenti ipotesi...**

## **Il DUVRI deve essere:**

**Integrato con il documento di valutazione dei rischi aziendali**

**Unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti**

**Indipendente dal documento di valutazione dei rischi aziendali**

**Finalizzato a gestire i rischi interferenziali**

## Obiettivi da raggiungere

- **Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti;**
- **Individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell'appalto;**
- **Pianificare preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività;**
- **Valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica;**
- **Predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti;**
- **Fornire chiare informazioni agli appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell'appalto.**